



Comune di Imola

Provincia di Bologna

Prot. 38540

Ordinanza n. 687

IL SINDACO

- Riconosciuto che è indispensabile e utile conservare e proteggere la vegetazione che, al pari di altre bellezze naturali o artistiche, contribuisce ad arricchire e caratterizzare il territorio;
- preso atto, inoltre, che la recente legislazione statale e regionale tutela il "bene ambiente" nella sua interezza e fa inoltre obbligo alle Amministrazioni locali di applicare tutti gli strumenti esistenti a tutela dello stesso, siano essi leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi;
- vista la Legge 08.06.90 n. 142;
- vista la Legge 29.06.39 n. 1497;
- visto il R.D.L. 03.06.40 n. 1357;
- visto il D.P.R. 24.07.77 n. 616;
- vista la Legge Regionale Emilia Romagna 01/08/78 n. 26;
- vista la Legge Regionale Emilia Romagna 02/01/77 n. 2;
- vista la circolare regionale n. 18190 del 12/10/87 (Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo);
- visto il R.D.L. 03/03/34 n. 383.

Tutto quanto sopra esposto e ritenuto.

ORDINA

è fatto divieto a chiunque senza autorizzazione dell'Autorità Comunale e senza presentazione di motivo giustificato (grave malattia della pianta, disturbo arrecato alle infrastrutture civili, ecc.) di **ABBATTERE, TAGLIARE, DANNEGGIARE**, qualsiasi specie di albero con funzione ornamentale sia esso in area pubblica che in area privata.

RENDE NOTO

che l'Autorità Comunale, tramite i competenti uffici, offrirà consulenza a quei cittadini proprietari delle piante che si trovassero in difficoltà nell'attuazione di quegli interventi che si rendessero necessari per ben conservare le piante stesse.



Comune di Imola

Provincia di Bologna

INVITA

la cittadinanza a collaborare nel mantenimento della vegetazione perche patrimonio di tutta la collettivita.

Chiunque violi la presente ordinanza e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L: 100.000 a L. 600.000.

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza n. 395 del 12/10/89.

Dalla Residenza Municipale, li 23 novembre 1994.

IL SINDACO